



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1794 del 1997, proposto da:
Bacchi Luciano, Bacchi Maurizia, rappresentati e difesi dagli avv. Antonino Morello, Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso Gualtiero Pittalis in Bologna, via S.Vitale 55;

contro

Comune di Cervia, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Graziosi, con domicilio eletto presso Benedetto Graziosi in Bologna, via dei Mille 7/2; Provincia di Ravenna;

per l'annullamento

- della deliberazione consiliare del Comune di Cervia 12 maggio 1994 n. 39, di adozione della variante generale al PRG;
- della deliberazione consiliare del Comune di Cervia 13 marzo 1995 n. 35, di controdeduzioni alle osservazioni e adozione del progetto definitivo di piano;
- della deliberazione consiliare del Comune di Cervia 28 febbraio 1997 n. 17, di controdeduzioni alle prescrizioni e raccomandazioni della Giunta provinciale di Ravenna;

- della deliberazione della Giunta provinciale di Ravenna 9 maggio 1997 n. 465, di approvazione della variante generale al PRG del Comune di Cervia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cervia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso i ricorrenti, proprietari di un terreno ubicato in località Milano Marittima (Cervia) contestano la variante generale al piano regolatore del Comune con la quale è stata impressa a detta area la destinazione: "Attrezzature Comunali di Progetto - art.32 delle NTA-" con vincolo a verde pubblico ed impugnano con la predetta determinazione anche gli altri atti del procedimento e la delibera di approvazione della variante da parte della Giunta Provinciale.

Sostengono in sintesi i ricorrenti, nei diversi ed articolati motivi d'impugnazione, che i vincoli preordinati all'espropriazione, rimasti inattuati, perdono efficacia, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 1187/1968, con il decorso di un quinquennio dall'approvazione del PRG e quindi essi non possono essere, come verificatosi nel caso in esame, reiterati.

Tuttavia, proseguono gli interessati, ove tale evenienza si realizzi, la loro riproposizione deve essere adeguatamente motivata in ordine alle ragioni d'interesse pubblico che ne costituiscono il presupposto e non può essere, come nella specie, insufficiente e generica.

In disparte tali aspetti, la destinazione impugnata, rilevano gli interessati, appare illogica e contraddittoria stante il carattere di piena urbanizzazione ed edificazione dell'area in questione contrastante con il vincolo posto dalla variante al piano regolatore del Comune .

In ordine alle questioni sollevate deve osservarsi che l'orientamento giurisprudenziale in materia e segnatamente quello costituzionale ed amministrativo sono nel senso di ammettere la possibilità per i comuni di reiterare mediante variante al piano regolatore generale i vincoli già decaduti salvo l'obbligo di congrua motivazione ed a condizione che ne sia previsto il relativo indennizzo una volta superato il primo periodo di durata ordinaria – Corte Cost. n. 179/1999 -

Quanto alla motivazione soccorre l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.24/1999 secondo la quale la reiterazione a mezzo di variante generale dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione e che comportino l'inedificabilità non richiede una motivazione specifica circa la destinazione impressa alle singole aree, ma soltanto una motivazione riguardante le esigenze urbanistiche poste a fondamento della variante medesima ed evincibile dai criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello strumento pianificatorio.

Nella specie non si ritiene che l'impugnata variante sia priva di adeguata motivazione dal momento che la relazione alla variante stessa sottolinea, nell'ambito di una prevalente attenzione alle esigenze ambientali e paesaggistiche dell'area cervese, la necessità di privilegiare l'individuazione di aree riservate al verde e agli spazi pubblici, nel caso specifico, collegate all'organizzazione della cosiddetta rete leggera: percorsi ciclo- pedonali e verde pubblico.

Deriva da quanto appena considerato e inoltre dalle stesse giustificazioni addotte in sede di variante ed espresse nella relazione accompagnatoria di quest'ultima che

neppure sono ravvisabili i lamentati profili di contraddittorietà ed illogicità delle determinazioni assunte.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto

Le spese seguono al soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti alle spese che si liquidano in complessivi € 1500,00 (millecinquecento(zero) a favore del resistente Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)